

|                                                                                   |                             |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
|  | <p>APICOLTURA PIANA SPA</p> | <p>Rev. 00 del<br/>02.12.2024</p> |
| <p>Oggetto:</p>                                                                   | <p>PARTE GENERALE</p>       | <p>Pag 1 di 43</p>                |

# APICOLTURA PIANA SPA

## *Progetto compliance 231*

### Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Adottato ai sensi del Decreto Legislativo 231 del  
2001

## PARTE GENERALE

|                                                                                   |                                                                |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>APICOLTURA PIANA SPA</b></p> | <p>Rev. 00 del<br/>02.12.2024</p>                    |
| <p><b>Oggetto:</b></p>                                                            | <p style="text-align: center;"><b>PARTE GENERALE</b></p>       | <p style="text-align: right;"><b>Pag 2 di 43</b></p> |

## SOMMARIO

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Premessa</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3</b> |
| <b>Il contenuto del D. Lgs. n. 231/2001</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>3</b> |
| Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture | 5        |
| Art. 24-bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati                                                                                                                                                                                                   | 6        |
| Art. 24-ter - Delitti di criminalità organizzata                                                                                                                                                                                                                   | 6        |
| Art. 25 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio                                                                                                                                                      | 7        |
| Art. 25-bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.                                                                                                                                        | 8        |
| Art.25-bis.1 - Delitti contro l'industria e il commercio                                                                                                                                                                                                           | 8        |
| Reati societari                                                                                                                                                                                                                                                    | 9        |
| Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico                                                                                                                                                                         | 10       |
| Art. 25-quater.1 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili                                                                                                                                                                                         | 11       |
| Art. 25-quinquies - Delitti contro la personalità individuale                                                                                                                                                                                                      | 11       |
| Art. 25-sexies - Abusi di mercato                                                                                                                                                                                                                                  | 12       |
| Art. 25-septies - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro                                                                                                               | 12       |
| Art. 25-octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio                                                                                                                                     | 13       |
| Art. 25-octies.1 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti                                                                                                                                                                               | 13       |
| Art. 25-novies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore                                                                                                                                                                                             | 14       |
| Art. 25-decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria                                                                                                                                                  | 14       |
| Art. 25-undecies - Reati ambientali                                                                                                                                                                                                                                | 14       |
| Art. 25-duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare                                                                                                                                                                              | 17       |
| Art. 25-terdecies - Razzismo e xenofobia                                                                                                                                                                                                                           | 17       |
| Art. 25-quaterdecies - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati                                                                                                       | 18       |
| Art. 25-quinquiesdecies - Reati tributari                                                                                                                                                                                                                          | 18       |
| Art. 25-sexiesdecies - Contrabbando                                                                                                                                                                                                                                | 19       |
| Art. 25-septiesdecies - Delitti contro il patrimonio culturale                                                                                                                                                                                                     | 19       |
| Art. 25-duodevicies - Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni                                                                                                                                                                            |          |

|                                                                                   |                                                                |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>APICOLTURA PIANA SPA</b></p> | <p>Rev. 00 del<br/>02.12.2024</p>                    |
| <p><b>Oggetto:</b></p>                                                            | <p style="text-align: center;"><b>PARTE GENERALE</b></p>       | <p style="text-align: right;"><b>Pag 3 di 43</b></p> |

|                                                                                                                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| culturali e paesaggistici                                                                                                                                      | 20        |
| <b>La condizione esimente della responsabilità amministrativa dell'ente</b>                                                                                    | <b>20</b> |
| Art. 6 - Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente                                                                                   | 21        |
| Art. 7 - Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente                                                                        | 23        |
| <b>Linee Guida di Confindustria</b>                                                                                                                            | <b>24</b> |
| <b>Adozione del M.O.G.C.</b>                                                                                                                                   | <b>25</b> |
| <b>Obiettivi e finalità</b>                                                                                                                                    | <b>26</b> |
| <b>Componenti del Modello: Codice Etico e sistema disciplinare</b>                                                                                             | <b>26</b> |
| <b>Diffusione del Modello</b>                                                                                                                                  | <b>27</b> |
| 1 Destinatari                                                                                                                                                  | 27        |
| 2 Formazione ed Informazione del Personale                                                                                                                     | 28        |
| 3 Informazione ai Terzi e diffusione del Modello                                                                                                               | 28        |
| <b>L'organismo di vigilanza</b>                                                                                                                                | <b>29</b> |
| 1 Identificazione dell'ODV                                                                                                                                     | 29        |
| 2 Requisiti                                                                                                                                                    | 29        |
| 2.1 Autonomia e indipendenza                                                                                                                                   | 30        |
| 2.2 Professionalità                                                                                                                                            | 30        |
| 2.3 Continuità d'azione                                                                                                                                        | 30        |
| 3. Nomina                                                                                                                                                      | 30        |
| 4. Durata in carica e ipotesi di revoca                                                                                                                        | 32        |
| 5. Funzioni e poteri dell'ODV                                                                                                                                  | 33        |
| 5.1 Funzioni                                                                                                                                                   | 33        |
| 5.2 Poteri dell'Organismo di Vigilanza                                                                                                                         | 34        |
| 6 Obblighi dell'ODV                                                                                                                                            | 35        |
| 6.1 Reporting nei confronti degli organi di Apicoltura Piana ODV L' OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità. | 35        |
| 6.2 Flussi informativi verso l'ODV                                                                                                                             | 36        |
| 6.3 Obblighi di riservatezza                                                                                                                                   | 38        |
| 6.4 Raccolta e conservazione delle informazioni                                                                                                                | 38        |
| 7 Regole di convocazione e di funzionamento                                                                                                                    | 38        |
| 8 Compensi                                                                                                                                                     | 39        |
| <b>Il Sistema Sanzionatorio</b>                                                                                                                                | <b>39</b> |
| 1 Finalità e caratteristiche del Sistema Sanzionatorio                                                                                                         | 39        |
| 2 Destinatari e criteri di applicazione                                                                                                                        | 40        |

|                                                                                                                                                                                    |                      |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
|  <br>1903 - 2023 | APICOLTURA PIANA SPA | Rev. 00 del<br>02.12.2024 |
| Oggetto:                                                                                                                                                                           | PARTE GENERALE       | Pag 4 di 43               |

|                                                                                                                                                                     |                             |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|   | <b>APICOLTURA PIANA SPA</b> | Rev. 00 del<br>02.12.2024 |
| <b>Oggetto:</b>                                                                                                                                                     | <b>PARTE GENERALE</b>       | <b>Pag 5 di 43</b>        |

## Premessa

Apicoltura Piana SPA è un'azienda italiana specializzata nel settore apistico e alimentare dal 1903. Con oltre 120 anni di esperienza, ha sviluppato una profonda passione per l'apicoltura, investendo costantemente in ricerca e innovazione. I valori fondamentali dell'azienda includono il rispetto per la tradizione e l'impegno verso la qualità. Piana Miele offre una gamma diversificata di prodotti, tra cui le linee Squeeze, Filiera, Classico e Selezioni, con varietà di miele come Millefiori, Arancio Italiano, Acacia, Castagno e Tabacco. L'azienda si distingue per la sua dedizione alla sostenibilità e alla trasparenza nella filiera produttiva, mantenendo l'entusiasmo e la passione che la caratterizzano fin dalle sue origini.

## Il contenuto del D. Lgs. n. 231/2001

Il Decreto Legislativo n. 231/2001 ha introdotto, nel nostro ordinamento giuridico, la responsabilità degli enti collettivi per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli enti stessi.

Per la prima volta si è creato un collegamento fra la responsabilità penale della persona che ha commesso un reato e responsabilità dell'ente al quale quel reato abbia procurato qualche utilità.

È evidente che tale normativa ha introdotto un elemento di grande novità nel sistema giuridico italiano: secondo il disposto di cui all'art. 27 della Costituzione, infatti, la responsabilità penale è personale e si esclude - con tale principio - che un soggetto possa essere chiamato a rispondere penalmente per un fatto commesso da altri.

Con l'introduzione del d.lgs. 231/2001, pur salvaguardando la norma costituzionale richiamata, è stata prevista una area di responsabilità penale fondata su una specifica forma di imputabilità del fatto e cioè "la colpa di organizzazione", intesa come violazione di adeguate regole di diligenza autoimposte dall'ente medesimo e volte a prevenire lo specifico rischio da reato.

Sulla base di ciò, l'ente è chiamato a rispondere per i reati commessi a suo nome dai propri amministratori e/o rappresentanti e/o associati per il fatto di non aver adeguatamente vigilato affinché nessuna delle persone inserite nel contesto organizzativo potesse commettere illeciti penali.

|                                                                                                                                                                     |                             |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|   | <b>APICOLTURA PIANA SPA</b> | Rev. 00 del<br>02.12.2024 |
| <b>Oggetto:</b>                                                                                                                                                     | <b>PARTE GENERALE</b>       | <b>Pag 6 di 43</b>        |

Pertanto, si ritiene opportuno che, anche Apicoltura Piana, si doti di un Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del d. lgs. n. 231/2001. Sebbene il testo normativo qualifichi questa forma di responsabilità come amministrativa, la dottrina è concorde nel ricondurre la sua natura giuridica nell'alveo della responsabilità penale o para-penale: è il giudice penale, infatti, che accerta tale responsabilità attraverso il processo penale ed il complesso sanzionatorio previsto per gli enti presenta caratteri propri del sistema penale.

La responsabilità amministrativa dell'Ente, dunque, si aggiunge a quella della persona che ha commesso il fatto previsto dalla legge come reato. Due sono i criteri di imputazione previsti dalla normativa.

Il primo criterio richiede che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente: dunque la responsabilità dell'Ente può configurarsi qualora il fatto sia stato commesso per favorire l'Ente, senza che sia necessario il conseguimento effettivo e concreto dell'utilità.

Il secondo criterio è rappresentato dalla qualifica che i soggetti rivestono nell'ambito dell'Ente.

Secondo quanto disposto dall'art. 5 del decreto:

"1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Possono così distinguersi:

- soggetti in posizione apicale quali il Presidente, C.d.A., il Collegio Sindacale, o le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dell'Ente;
- soggetti sottoposti ovvero l'assemblea dei soci, il personale dipendente, i volontari, i collaboratori esterni.

Tale distinzione si rivela importante ai fini processuali: se un reato viene commesso da un soggetto che ricopre una posizione apicale, infatti, la responsabilità dell'Ente sarà presunta in considerazione della immedesimazione organica che lega il soggetto apicale all'ente stesso;

|                                                                                   |                                                                |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>APICOLTURA PIANA SPA</b></p> | <p>Rev. 00 del<br/>02.12.2024</p>                    |
| <p><b>Oggetto:</b></p>                                                            | <p style="text-align: center;"><b>PARTE GENERALE</b></p>       | <p style="text-align: right;"><b>Pag 7 di 43</b></p> |

al contrario, se il reato viene commesso da un sottoposto sarà l'accusa a dover dimostrare la carenza organizzativa dell'Ente.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato nel cui luogo è stato commesso il reato.

Secondo quanto testualmente previsto dall'art. 8 del Decreto Legislativo n. 231/01 "La responsabilità dell'ente sussiste anche quando: a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.

L'ente può rinunciare all'amnistia".

Il Decreto individua espressamente (artt. da 24 a 25-duodevices) i reati la cui commissione fa sorgere la responsabilità dell'ente nel caso in cui gli stessi siano commessi nel suo interesse o a suo vantaggio e di seguito verranno integralmente riportati.

## **Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture**

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898. 3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

|                                                                                                                                                                     |                             |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|   | <b>APICOLTURA PIANA SPA</b> | Rev. 00 del<br>02.12.2024 |
| <b>Oggetto:</b>                                                                                                                                                     | <b>PARTE GENERALE</b>       | <b>Pag 8 di 43</b>        |

## **Art. 24-bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati**

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

## **Art. 24-ter - Delitti di criminalità organizzata**

1. *In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*
2. *In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*
3. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*
4. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione*

|                                                                                                                                            |                             |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <br><b>APICOLTURA PIANA</b><br><small>1903 - 2023</small> | <b>APICOLTURA PIANA SPA</b> | Rev. 00 del<br>02.12.2024 |
| <b>Oggetto:</b>                                                                                                                            | <b>PARTE GENERALE</b>       | <b>Pag 9 di 43</b>        |

*definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

## **Art. 25 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio**

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.*
- 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*
- 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*
- 4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.*
- 5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).*
- 5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.*

## **Art. 25-bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.**

- 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete,*

|                                                                                   |                             |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|  | <b>APICOLTURA PIANA SPA</b> | Rev. 00 del<br>02.12.2024 |
| <b>Oggetto:</b>                                                                   | <b>PARTE GENERALE</b>       | <b>Pag 10 di 43</b>       |

*in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b) in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;*
- d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;*
- e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;*
- f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*
- f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*

*2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.*

## **Art.25-bis.1 - Delitti contro l'industria e il commercio**

*1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
  - b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.*
- 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.*

*Art. 25-ter*

## **Reati societari**

*1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione*

|                                                                                   |                                                                |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>APICOLTURA PIANA SPA</b></p> | <p>Rev. 00 del<br/>02.12.2024</p>                     |
| <p><b>Oggetto:</b></p>                                                            | <p style="text-align: center;"><b>PARTE GENERALE</b></p>       | <p style="text-align: right;"><b>Pag 11 di 43</b></p> |

*pecuniaria da duecento a quattrocento quote;*

*a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;*

*b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;*

*d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote; e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;*

*f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;*

*g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;*

*h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;*

*i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;*

*l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;*

*m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;*

*n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;*

*o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;*

*p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;*

*q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;*

|                                                                                   |                                                                |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>APICOLTURA PIANA SPA</b></p> | <p>Rev. 00 del<br/>02.12.2024</p>                     |
| <p><b>Oggetto:</b></p>                                                            | <p style="text-align: center;"><b>PARTE GENERALE</b></p>       | <p style="text-align: right;"><b>Pag 12 di 43</b></p> |

*r) per il delitto di aggrottaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;*

*s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;*

*s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.*

*2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.*

## **Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**

*1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

*a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;*

*b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*

*2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

*4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione nazionale per la repressione del finanziamento del*

|                                                                                                                                                                     |                                                                |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|   | <p style="text-align: center;"><b>APICOLTURA PIANA SPA</b></p> | <p>Rev. 00 del<br/>02.12.2024</p>                     |
| <p><b>Oggetto:</b></p>                                                                                                                                              | <p style="text-align: center;"><b>PARTE GENERALE</b></p>       | <p style="text-align: right;"><b>Pag 13 di 43</b></p> |

*terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.*

## **Art. 25-quater.1 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**

*1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.*

*2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

## **Art. 25-quinquies - Delitti contro la personalità individuale**

*1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;*

*b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;*

*c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.*

*2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*

*3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

|                                                                                   |                                                                |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>APICOLTURA PIANA SPA</b></p> | <p>Rev. 00 del<br/>02.12.2024</p>                     |
| <p><b>Oggetto:</b></p>                                                            | <p style="text-align: center;"><b>PARTE GENERALE</b></p>       | <p style="text-align: right;"><b>Pag 14 di 43</b></p> |

## **Art. 25-sexies - Abusi di mercato**

*1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.*

## **Art. 25-septies - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**

*1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*

*2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*

*3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.*

|                                                                                   |                                                                |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>APICOLTURA PIANA SPA</b></p> | <p>Rev. 00 del<br/>02.12.2024</p>                     |
| <p><b>Oggetto:</b></p>                                                            | <p style="text-align: center;"><b>PARTE GENERALE</b></p>       | <p style="text-align: right;"><b>Pag 15 di 43</b></p> |

## **Art. 25-octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**

1. *In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.*
2. *Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.*
3. *In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*

## **Art. 25-octies.1 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**

1. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
  - a) *per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;*
  - b) *per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.*
2. *Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
  - a) *se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;*
  - b) *se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.*
3. *Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.*

|                                                                                   |                                                                |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>APICOLTURA PIANA SPA</b></p> | <p>Rev. 00 del<br/>02.12.2024</p>                     |
| <p><b>Oggetto:</b></p>                                                            | <p style="text-align: center;"><b>PARTE GENERALE</b></p>       | <p style="text-align: right;"><b>Pag 16 di 43</b></p> |

## **Art. 25-novies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**

*1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.*

## **Art. 25-decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

*1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*

## **Art. 25-undecies - Reati ambientali**

*1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;*
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;*
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;*
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.*

|                                                                                   |                                                                |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>APICOLTURA PIANA SPA</b></p> | <p>Rev. 00 del<br/>02.12.2024</p>                     |
| <p><b>Oggetto:</b></p>                                                            | <p style="text-align: center;"><b>PARTE GENERALE</b></p>       | <p style="text-align: right;"><b>Pag 17 di 43</b></p> |

*1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).*

*2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

*a) per i reati di cui all'articolo 137:*

*1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*

*2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.*

*b) per i reati di cui all'articolo 256:*

*1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*

*2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*

*3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;*

*c) per i reati di cui all'articolo 257:*

*1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*

*d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*

*e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*

*f) per il delitto di cui all'articolo 260 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;*

*g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;*

*h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.*

|                                                                                   |                                                                |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>APICOLTURA PIANA SPA</b></p> | <p>Rev. 00 del<br/>02.12.2024</p>                     |
| <p><b>Oggetto:</b></p>                                                            | <p style="text-align: center;"><b>PARTE GENERALE</b></p>       | <p style="text-align: right;"><b>Pag 18 di 43</b></p> |

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi. 8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamo da

|                                                                                                                                            |                             |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <br><b>APICOLTURA PIANA</b><br><small>1903 - 2023</small> | <b>APICOLTURA PIANA SPA</b> | Rev. 00 del<br>02.12.2024 |
| <b>Oggetto:</b>                                                                                                                            | <b>PARTE GENERALE</b>       | <b>Pag 19 di 43</b>       |

*intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.*

## **Art. 25-duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

*1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.*

*1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*

*1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.*

*1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.*

## **Art. 25-terdecies - Razzismo e xenofobia**

*1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.*

*2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

|                                                                                   |                                                                |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>APICOLTURA PIANA SPA</b></p> | <p>Rev. 00 del<br/>02.12.2024</p>                     |
| <p><b>Oggetto:</b></p>                                                            | <p style="text-align: center;"><b>PARTE GENERALE</b></p>       | <p style="text-align: right;"><b>Pag 20 di 43</b></p> |

## **Art. 25-quaterdecies - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**

*1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
  - b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.*
- 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.*

## **Art. 25-quinquiesdecies - Reati tributari**

*1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2- bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*

*1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni*

|                                                                                   |                                                                |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>APICOLTURA PIANA SPA</b></p> | <p>Rev. 00 del<br/>02.12.2024</p>                     |
| <p><b>Oggetto:</b></p>                                                            | <p style="text-align: center;"><b>PARTE GENERALE</b></p>       | <p style="text-align: right;"><b>Pag 21 di 43</b></p> |

*pecuniarie:*

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*
  - b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
  - c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*
- 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. 3. Nei casi previsti dai commi 1, 1bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

## **Art. 25-sexiesdecies - Contrabbando**

- 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. 2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*
- 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

## **Art. 25-septiesdecies - Delitti contro il patrimonio culturale**

- 1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote. 2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.*
- 3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.*
- 4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.*
- 5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni*

|                                                                                                                                                                     |                                                                |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|   | <p style="text-align: center;"><b>APICOLTURA PIANA SPA</b></p> | <p>Rev. 00 del<br/>02.12.2024</p>                     |
| <p><b>Oggetto:</b></p>                                                                                                                                              | <p style="text-align: center;"><b>PARTE GENERALE</b></p>       | <p style="text-align: right;"><b>Pag 22 di 43</b></p> |

*interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.*

## **Art. 25-duodevicies - Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici**

*1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote. 2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

### **La condizione esimente della responsabilità amministrativa dell'ente**

La responsabilità diretta degli enti per i reati commessi da chi è inserito nel disegno organizzativo può essere neutralizzata, oltre che dalla tipologia di reato commesso da propri organi e dipendenti, anche dalla predisposizione, da parte dell'Ente, di strumenti idonei a ridurre il rischio di commissione dei reati.

Il Decreto, infatti, riconosce all'ente la possibilità di essere esonerato dalla responsabilità e, quindi, di evitare l'applicazione a suo carico del meccanismo sanzionatorio, qualora dimostri, in primo luogo di avere adottato ed efficacemente attuato il Modello di organizzazione e gestione di cui agli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/01, rappresentato da un articolato documento organizzativo.

Si riporta integralmente il testo dei predetti articoli del D. Lgs. n. 231/2001

## **Art. 6 - Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente**

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è

|                                                                                   |                                                                |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>APICOLTURA PIANA SPA</b></p> | <p>Rev. 00 del<br/>02.12.2024</p>                     |
| <p><b>Oggetto:</b></p>                                                            | <p style="text-align: center;"><b>PARTE GENERALE</b></p>       | <p style="text-align: right;"><b>Pag 23 di 43</b></p> |

*stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;*

*c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;*

*d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b). 2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:*

*a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;*

*b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;*

*c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;*

*d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;*

*e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.*

*2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:*

*a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;*

*b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;*

*c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.*

*2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal*

|                                                                                   |                                                                |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>APICOLTURA PIANA SPA</b></p> | <p>Rev. 00 del<br/>02.12.2024</p>                     |
| <p><b>Oggetto:</b></p>                                                            | <p style="text-align: center;"><b>PARTE GENERALE</b></p>       | <p style="text-align: right;"><b>Pag 24 di 43</b></p> |

*medesimo.*

*2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. E' onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.*

*3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.*

*4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.*

*4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b).*

*5. È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.*

## **Art. 7 - Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente**

*1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.*

*2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. 3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.*

*4. L'efficace attuazione del modello richiede:*

|                                                                                   |                                                                |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>APICOLTURA PIANA SPA</b></p> | <p>Rev. 00 del<br/>02.12.2024</p>                     |
| <p><b>Oggetto:</b></p>                                                            | <p style="text-align: center;"><b>PARTE GENERALE</b></p>       | <p style="text-align: right;"><b>Pag 25 di 43</b></p> |

*a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;*

*b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.*

È evidente che l'esimente prevista dal Decreto potrà operare anche in ragione delle caratteristiche del modello.

Tale documento, partendo dall'analisi dell'organigramma e delle varie articolazioni strutturali dell'ente, deve individuare le aree maggiormente esposte a possibilità di rischio reato, deve prevedere una serie di procedure ritenute idonee a prevenire commissione di fatti illeciti tra cui le procedure di controllo anche incrociato, e deve adottare il codice etico e disciplinare.

Secondo quanto espressamente disposto dall'art. 6 del D.lgs. n. 231/01 il modello deve:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Dunque, il Modello deve rispondere a criteri ben precisi quali:

la predittività ovvero la previsione di procedure in grado di prevenire la commissione di reati;

l'efficacia ovvero la incisività del modello rispetto alle peculiari attività dell'ente ed alle varie possibili aree di rischio riscontrate;

l'articolazione ovvero la previsione dettagliata di ogni declinazione di attività tale da garantire un effettivo presidio di ogni processo attraverso controlli, informazioni, verifiche;

la rilevanza ovvero la precisa individuazione di ogni articolazione di cui l'ente è composto con indicazione di ogni area di responsabilità;

|                                                                                   |                                                                |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>APICOLTURA PIANA SPA</b></p> | <p>Rev. 00 del<br/>02.12.2024</p>                     |
| <p><b>Oggetto:</b></p>                                                            | <p style="text-align: center;"><b>PARTE GENERALE</b></p>       | <p style="text-align: right;"><b>Pag 26 di 43</b></p> |

la responsabilizzazione formale ovvero il fattivo e concreto impegno di tutto lo staff dell'ente volto alla attuazione del modello con una puntuale identificazione di tutte le figure "chiave" e a rischio di reato;

la dinamicità ovvero la verifica periodica della concreta adeguatezza e incisività del modello che richiede un costante adeguamento ed aggiornamento del modello stesso.

La puntuale strutturazione del modello e l'incisiva attività dell'Organismo di Vigilanza, dunque, devono poter "superare" il vaglio di idoneità da parte del giudice penale che possa ritenere adeguato il meccanismo esimente, anche nel caso in cui, nonostante tutto, si sia verificato il reato.

## **Linee Guida di Confindustria**

L'art. 6 del Decreto legislativo n. 231/2001 sopra citato stabilisce che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia.

Apicoltura Piana, pertanto, nella predisposizione del presente documento, ha tenuto conto delle "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex DLgs 231/2001" pubblicate da Confindustria nel giugno 2021 (ultimo aggiornamento), effettuando scelte ponderate al fine di meglio personalizzare e adattare i principi dettati dal Legislatore alla propria specifica realtà.

## **Adozione del M.O.G.C.**

Sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla Legge come facoltativa e non obbligatoria Apicoltura Piana, al fine di garantire adeguati standard di correttezza e di trasparenza nel perseguimento dei propri obiettivi e delle proprie attività, ha ritenuto conforme alle proprie politiche procedere all'adozione del Modello 231.

L'art. 6, comma 1, lettera a) del Decreto demanda l'adozione del presente Modello alla competenza dell'organo dirigente al quale è altresì attribuito il compito di aggiornare il medesimo a seguito del verificarsi di determinate variazioni.

L'art. 7, comma 4, lett. a) del Decreto sottolinea, infatti, che l'efficace attuazione del Modello

|                                                                                   |                                                                |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>APICOLTURA PIANA SPA</b></p> | <p>Rev. 00 del<br/>02.12.2024</p>                     |
| <p><b>Oggetto:</b></p>                                                            | <p style="text-align: center;"><b>PARTE GENERALE</b></p>       | <p style="text-align: right;"><b>Pag 27 di 43</b></p> |

richiede “una verifica periodica e l’eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività”.

In aggiunta a tali due casi, l’aggiornamento del Modello è richiesto anche qualora intervengano modifiche del Decreto (ad esempio con l’introduzione di nuovi reati presupposto) o comunque interventi della giurisprudenza tali da segnare nuovi orientamenti interpretativi della disciplina prevista dal Modello.

Infine la revisione è necessaria nel caso di verificata inadeguatezza del Modello, qualora fosse accertata una non piena effettività dello stesso ovvero sia rilevata un’incoerenza fra il Modello e i comportamenti concreti dei destinatari. Eventuali modifiche del Modello potranno essere apportate anche a seguito delle valutazioni e delle conseguenti proposte da parte dell’Organismo di Vigilanza della Società.

Il Modello si ispira ai principi ed alle best practices previsti dagli strumenti legislativi nazionali ed internazionali adottati nel campo della lotta alla criminalità e si ispira ai principi di controllo elaborati dalle Linee Guida di Confindustria.

## Obiettivi e finalità

L’iniziativa di adottare il Modello 231 è stata assunta nella convinzione che questa possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di Apicoltura Piana S.p.A., affinché seguano, nell’espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto n. 231/2001.

In particolare il Modello, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 consente di:

- introdurre un processo idoneo ad individuare le attività nel cui ambito risulti più probabile il rischio di compimento di un reato, tenendo in considerazione le evoluzioni nell’attività della Società;
- consentire quindi alla Società, in virtù di un costante monitoraggio delle aree a rischio e delle attività sensibili, di intervenire con tempestività per prevenire e/o contrastare la commissione di tali reati;
- rendere tutti i Destinatari, operanti nelle aree a rischio individuate, consapevoli delle conseguenze e degli illeciti previsti a fronte della violazione dei precetti contenuti nello

|                                                                                                                                                                     |                             |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|   | <b>APICOLTURA PIANA SPA</b> | Rev. 00 del<br>02.12.2024 |
| <b>Oggetto:</b>                                                                                                                                                     | <b>PARTE GENERALE</b>       | <b>Pag 28 di 43</b>       |

stesso;

- censurare da parte della Società tali forme di comportamento illecito, in quanto contrarie non soltanto alla legge applicabile ma ancor prima ai principi etici che Apicoltura Piana persegue nello svolgimento delle proprie attività;
- nominare un Organismo di Vigilanza con il compito di presidiare sul corretto funzionamento nonché sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento. Tale Organismo sarà al contempo destinatario e autore di flussi di reporting nei confronti del C.d.A.;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

## Componenti del Modello: Codice Etico e sistema disciplinare

Formano parte integrante e sostanziale del Modello:

- il Codice Etico, che definisce con chiarezza e trasparenza l'insieme dei valori ai quali la Società si ispira per raggiungere i propri obiettivi;
- il sistema disciplinare e il relativo meccanismo sanzionatorio da applicare in caso di violazione del Modello;
  - il sistema di deleghe e procure, nonché tutti i documenti aventi l'obiettivo di descrivere e attribuire responsabilità e/o mansioni a chi opera all'interno della Società nelle Aree a Rischio Reato (i.e. organigrammi, etc.);
  - il sistema di procedure, di protocolli e di controlli interni aventi quale finalità quella di garantire un'adeguata trasparenza e conoscibilità dei processi decisionali e finanziari, nonché dei comportamenti che devono essere tenuti dai destinatari del presente Modello, in particolare da quelli operanti nelle Aree a Rischio Reato.

Ne consegue che per "Modello" deve intendersi non solo il presente documento, ma egualmente tutti gli ulteriori documenti e inoltre le eventuali Procedure successivamente adottate secondo quanto previsto nello stesso e che perseguiranno le finalità ivi indicate.

## Diffusione del Modello

### 1 Destinatari

Il presente Modello tiene conto della realtà di Apicoltura Piana e rappresenta un valido strumento di sensibilizzazione dei Destinatari.

|                                                                                   |                             |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|  | <b>APICOLTURA PIANA SPA</b> | Rev. 00 del<br>02.12.2024 |
| <b>Oggetto:</b>                                                                   | <b>PARTE GENERALE</b>       | <b>Pag 29 di 43</b>       |

La diffusione del modello avviene affinché i Destinatari seguano, nell’espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori cui si ispira Apicoltura nel perseguimento del proprio oggetto sociale e tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

Le regole contenute nel presente Modello si rivolgono a coloro i quali:

- sono componenti del C.dA., nel perseguimento dell’azione statutaria in tutte le deliberazioni adottate e comunque coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società o di una unità organizzativa di questa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- svolgono funzioni di direzione in virtù di specifica delega da parte del C.d.A.;
- sono componenti dell’Organismo di Vigilanza;
- operano per il conseguimento degli scopi e degli obiettivi di Apicoltura Piana: i Volontari, i collaboratori esterni, i fornitori, o i Partner;
- più in generale, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, intrattengono rapporti con Apicoltura Piana.

## ***2 Formazione ed Informazione del Personale***

Apicoltura Piana si pone come obiettivo quello di garantire una corretta conoscenza da parte dei Destinatari del contenuto del Decreto e degli obblighi derivanti dal medesimo.

Ai fini dell’efficace attuazione del presente Modello, la formazione e l’informativa verso i Destinatari è gestita in stretto coordinamento con l’Organismo di Vigilanza da parte dei responsabili delle aree coinvolte nella applicazione del Modello.

Le principali modalità di svolgimento delle attività di formazione/informazione necessarie anche ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto, attengono alla specifica informativa all’atto dell’assunzione e le ulteriori attività ritenute necessarie al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto. In particolare è prevista:

- una comunicazione iniziale. A tale proposito, l’adozione del presente Modello è comunicata a tutte le risorse presenti nella Società. Inoltre, le persone che entrano in contatto con la società sono tenute a prendere visione del Codice Etico e del Modello e con apposita dichiarazione si impegnano ad osservare i contenuti negli stessi;
- una specifica attività di formazione. Tale attività di formazione “continua” è obbligatoria e

|                                                                                                                                                                     |                             |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|   | <b>APICOLTURA PIANA SPA</b> | Rev. 00 del<br>02.12.2024 |
| <b>Oggetto:</b>                                                                                                                                                     | <b>PARTE GENERALE</b>       | <b>Pag 30 di 43</b>       |

avviene tramite incontri e seminari di formazione ed aggiornamento periodici. Tale attività è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza di Apicoltura Piana.

Al fine di garantire l'effettiva diffusione del Modello e l'informazione del personale con riferimento ai contenuti del Decreto ed agli obblighi derivanti dall'attuazione del medesimo, è istituita una specifica sezione del sito della Società (nella quale sono presenti e disponibili tutti i documenti che compongono il Modello) dedicata all'argomento e aggiornata, di volta in volta, dalla funzione interna di riferimento in coordinamento o su indicazione dell'Organismo di Vigilanza.

### ***3 Informazione ai Terzi e diffusione del Modello***

Apicoltura Piana prevede altresì la diffusione del Modello alle persone che intrattengono con la Società rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, rapporti di consulenza, rapporti di agenzia ed altri rapporti che si concretizzino in una prestazione professionale, non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale.

In particolare, i membri della Società, di volta in volta coinvolti, forniscono ai soggetti Terzi in generale e alle società esterne con cui entrano in contatto, idonea informativa in relazione all'adozione da parte di Apicoltura Piana del Modello ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001.

Nei testi contrattuali sono inserite specifiche clausole dirette ad informare i Terzi dell'adozione del Modello da parte di Apicoltura Piana, di cui gli stessi dichiarano di aver preso visione. Gli stakeholders, attraverso tali clausole, dichiarano, inoltre, di avere conoscenza delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto dei precetti contenuti nel Modello e nel Codice Etico, nonché si obbligano a non commettere e a far sì che i propri apicali o sottoposti si astengano dal commettere alcuno dei Reati Presupposto.

## **L'organismo di vigilanza**

### ***1 Identificazione dell'ODV***

In attuazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 231/2001 – che all'art. 6, comma primo, lett. b) pone, come condizione per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello

|                                                                                   |                             |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|  | <b>APICOLTURA PIANA SPA</b> | Rev. 00 del<br>02.12.2024 |
| <b>Oggetto:</b>                                                                   | <b>PARTE GENERALE</b>       | <b>Pag 31 di 43</b>       |

nonché di curarne l'aggiornamento sia affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, - viene istituito in Apicoltura Piana ODV un Organismo di Vigilanza per il controllo sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo, oltre che per il suo aggiornamento.

## ***2 Requisiti***

In assenza di indicazioni circa la composizione dell'O.d.V. e su eventuali incompatibilità dei suoi componenti all'interno del Decreto Legislativo, risulta necessario individuare all'interno del presente atto quali siano i requisiti che i membri dell'Organismo dovranno avere al momento della nomina.

Sul presupposto che, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. b), l'O.d.V. deve avere "autonomi poteri di iniziativa e di controllo" che garantiscano una vigilanza effettiva, i componenti del O.d.V. dovranno complessivamente possedere adeguati requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità di azione, oltre che di onorabilità ed assenza di conflitti di interesse.

### ***2.1 Autonomia e indipendenza***

Al fine di escludere ogni forma di coincidenza, commistione, ingerenza o condizionamento tra soggetto controllante e controllato, ai componenti dell'Organismo non devono essere assegnati compiti operativi all'interno della Società in aree a rischio commissione "reati presupposto", i quali potrebbero compromettere la serenità e l'obiettività di giudizio al momento delle verifiche.

In sede di nomina dell'OdV, la sua autonomia è assicurata dall'obbligo, in capo al C.d.A., di approvare una dotazione annua adeguata di risorse finanziarie, su proposta dell'Organismo di Vigilanza stesso, della quale quest'ultimo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri doveri (es. consulenze specialistiche, ecc.).

### ***2.2 Professionalità***

Si ritiene necessaria una competenza di tipo giuridico-penalistico, con particolare riferimento ai reati presupposto e alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, ed una competenza di tipo

|                                                                                   |                                                                |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>APICOLTURA PIANA SPA</b></p> | <p>Rev. 00 del<br/>02.12.2024</p>                     |
| <p><b>Oggetto:</b></p>                                                            | <p style="text-align: center;"><b>PARTE GENERALE</b></p>       | <p style="text-align: right;"><b>Pag 32 di 43</b></p> |

tecnico-ispettivo per l'analisi dei sistemi aziendali.

### **2.3 Continuità d'azione**

L'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza in merito alla corretta applicazione del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; è una struttura interna all'Ente, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza; cura l'attuazione del Modello assicurandone il costante aggiornamento.

### **3. Nomina**

Le decisioni relative alla determinazione del numero effettivo dei componenti dell'OdV, all'individuazione e nomina dei componenti stessi e all'emolumento spettante ai componenti esterni sono demandate al C.d.A.. Dell'avvenuta nomina dell'OdV è data comunicazione all'assemblea dei soci.

Non possono essere eletti membri dell'Organismo di Vigilanza e, se lo sono, decadono necessariamente ed automaticamente dalla carica:

- coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 Codice civile, ovverosia gli inabilitati, interdetti, falliti o condannati ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da uffici pubblici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia";
- coloro che sono stati condannati a seguito di sentenza ancorché non ancora definitiva, o emessa ex artt. 444 e ss. C.p.p. o anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:

1. per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e sue successive modifiche od integrazioni;
2. a pena detentiva, non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento (tra questi si segnalano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i reati di abusivismo bancario e finanziario di cui agli artt.

|                                                                                   |                             |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|  | <b>APICOLTURA PIANA SPA</b> | Rev. 00 del<br>02.12.2024 |
| <b>Oggetto:</b>                                                                   | <b>PARTE GENERALE</b>       | <b>Pag 33 di 43</b>       |

130 e seguenti del Testo Unico Bancario, i reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate di cui all'art. 453 codice penale, i reati di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona di cui all'art. 642 codice penale);

3. per un delitto contro la pubblica amministrazione, o alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

5. in ogni caso e a prescindere dall'entità della pena per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal D.Lgs. 231/01; iv. coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell'OdV in società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9, D.Lgs. 231/01, salvo che siano trascorsi 5 anni dalla inflizione in via definitiva delle sanzioni e il componente non sia incorso in condanna penale ancorché non definitiva;

- coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-quater TUF (D.Lgs. n. 58/1998).

#### ***4. Durata in carica e ipotesi di revoca***

L'OdV viene nominato per un periodo di 3 anni. Al momento della nomina dovranno essere forniti nel corso della riunione consiliare adeguati chiarimenti in merito alla professionalità dei suoi componenti, il cui curriculum vitae verrà allegato al relativo verbale.

Alla scadenza dell'incarico, l'OdV potrà continuare a svolgere le proprie funzioni e ad esercitare i poteri di propria competenza, come in seguito meglio specificati, sino alla nomina dei nuovi componenti da parte del C.d.A.. I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti a sottoscrivere, all'atto della nomina e successivamente con cadenza annuale, una dichiarazione attestante l'esistenza e la successiva persistenza dei requisiti di indipendenza di cui sopra e, comunque, a comunicare immediatamente al Comitato Esecutivo e agli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza l'insorgere di eventuali condizioni ostative. Rappresentano ipotesi di decadenza automatica le incompatibilità di cui sopra, la sopravvenuta incapacità e la morte. Fatte salve le ipotesi di decadenza automatica, i membri dell'Organismo non possono essere revocati dal C.d.A. se non per giusta causa.

|                                                                                                                                                                     |                             |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|   | <b>APICOLTURA PIANA SPA</b> | Rev. 00 del<br>02.12.2024 |
| <b>Oggetto:</b>                                                                                                                                                     | <b>PARTE GENERALE</b>       | <b>Pag 34 di 43</b>       |

L'eventuale revoca (per giusta causa) dei componenti dell'O.d.V., di competenza del C.d.A., avviene mediante apposita delibera consiliare. Rappresentano ipotesi di giusta causa di revoca:

- a) una sentenza di condanna di Apicoltura Piana ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o una sentenza di patteggiamento, passata in giudicato, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 231/2001 medesimo;
- b) la violazione degli obblighi di riservatezza di cui al paragrafo 6.2; c) la mancata partecipazione a più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo;
- d) grave negligenza nell'adempimento dei propri compiti.

In caso di dimissioni o di decadenza automatica di un membro effettivo dell'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo ne darà comunicazione tempestiva al C.d.A., che prenderà senza indugio le decisioni del caso e provvederà tempestivamente alla sostituzione.

L'Organismo di Vigilanza si intende decaduto se viene a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei componenti. In tal caso, il C.d.A. provvede a nominare nuovi componenti.

## ***5. Funzioni e poteri dell'ODV***

### ***5.1 Funzioni***

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- a. sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari;
- b. sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura societaria ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- c. sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni societarie e/o normative e/o giurisprudenziali.

Su di un piano più operativo all'O.d.V. è affidato il compito di:

- a. interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative, segnalando al C.d.A. le possibili aree di intervento;
- b. valutare le esigenze di aggiornamento del Modello, segnalando al C.d.A. le possibili aree di intervento;

|                                                                                                                                                                     |                                                                |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|   | <p style="text-align: center;"><b>APICOLTURA PIANA SPA</b></p> | <p>Rev. 00 del<br/>02.12.2024</p>                     |
| <p><b>Oggetto:</b></p>                                                                                                                                              | <p style="text-align: center;"><b>PARTE GENERALE</b></p>       | <p style="text-align: right;"><b>Pag 35 di 43</b></p> |

c. indicare nelle proprie relazioni al C.d.A. l'opportunità di emanare particolari disposizioni procedurali attuative dei principi contenuti nel Modello, curando altresì il coordinamento delle stesse con quanto esistente. d. condurre – attraverso i componenti della Società – ricognizioni sull'attività ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle Aree a Rischio e delle Attività Sensibili;

e. in ottemperanza a quanto previsto nel calendario annuale delle attività dell'organismo, effettuare periodiche verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da Apicoltura Piana, nell'ambito delle Aree a Rischio e delle Attività Sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da esporsi in sede di reporting agli Organi deputati;

f. raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere ad esso trasmesse o tenute a propria disposizione;

g. coordinarsi con il C.d.A. per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l'OdV deve essere costantemente informato dai referenti di ciascuna diramazione territoriale di Apicoltura Piana: a) sugli aspetti dell'attività della Società che possono esporre Apicoltura Piana al rischio di commissione di uno dei reati; b) sui rapporti con operatori esterni che operano per conto di Apicoltura Piana nelle Aree a Rischio;

h. attivare e svolgere le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni della Società interessate per acquisire ulteriori elementi di indagine;

i. sollecitare l'attuazione delle procedure di controllo previste dal Modello anche tramite l'emanazione o proposizione di disposizioni (normative e/o informative) interne;

l. predisporre la formazione dei vari componenti della Società oltre che effettuare comunicazioni periodiche da farsi ai Dipendenti e agli Organi Sociali finalizzate a fornire ai medesimi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001;

m. monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria al fine della sua efficace attuazione, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso.

|                                                                                                                                                                     |                                                                |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|   | <p style="text-align: center;"><b>APICOLTURA PIANA SPA</b></p> | <p>Rev. 00 del<br/>02.12.2024</p>                     |
| <p><b>Oggetto:</b></p>                                                                                                                                              | <p style="text-align: center;"><b>PARTE GENERALE</b></p>       | <p style="text-align: right;"><b>Pag 36 di 43</b></p> |

### ***5.2 Poteri dell'Organismo di Vigilanza***

L'O.d.V. è dotato ex lege di autonomi poteri di iniziativa e controllo ai fini di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello. Non ha, tuttavia, poteri coercitivi o di intervento sulla struttura societaria o sanzionatori, poteri questi che sono demandati ai competenti Organi.

Tenuto conto delle peculiarità delle attribuzioni e degli specifici contenuti professionali richiesti, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo l'O.d.V. sarà costantemente supportato anche da tutti i responsabili delle varie componenti di Apicoltura Piana. In capo a queste ultime, nell'ambito delle rispettive funzioni e nei limiti delle deleghe assegnate, ricade una responsabilità primaria per quanto concerne:

- il controllo delle attività e delle aree di competenza;
- l'osservanza del Modello da parte degli associati sottoposti alla loro direzione; - la tempestiva e puntuale informazione all'OdV su eventuali anomalie, problematiche riscontrate e/o criticità rilevate.

L'O.d.V. potrà richiedere ai responsabili delle singole sedi territoriali specifiche attività di controllo sul corretto e preciso funzionamento del Modello. L'autonomia e l'indipendenza che devono connotare le attività dell'OdV rendono necessario riconoscere alcuni specifici poteri al fine di garantire l'efficacia del Modello.

Sono quindi conferiti all'O.d.V. i seguenti poteri:

- potere di accedere ai documenti e alle informazioni relative alle attività e ai progetti di Apicoltura Piana fatta eccezione ai verbali del C.d.A. da esibirsi previa richiesta scritta e motivata;
- potere di avvalersi di tutte le strutture organizzative di Apicoltura Piana che sono obbligate a collaborare e di consulenti esterni;
- potere di raccogliere informazioni presso tutti gli uffici della Società in relazione a tutte le attività di Apicoltura Piana nelle Aree a Rischio; - potere di richiedere la riunione del C.d.A. per affrontare questioni urgenti;
- potere di richiedere ai Responsabili dei diversi Uffici di partecipare, senza potere deliberante, alle sedute dell'Organismo di Vigilanza;
- potere di avvalersi di consulenti esterni ai quali delegare circoscritti ambiti di indagine o attività. A tale proposito, il C.d.A. dovrà approvare ogni anno un budget di spesa per l'OdV,

|                                                                                                                                                                     |                                                                |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|   | <p style="text-align: center;"><b>APICOLTURA PIANA SPA</b></p> | <p>Rev. 00 del<br/>02.12.2024</p>                     |
| <p><b>Oggetto:</b></p>                                                                                                                                              | <p style="text-align: center;"><b>PARTE GENERALE</b></p>       | <p style="text-align: right;"><b>Pag 37 di 43</b></p> |

su proposta di quest'ultimo, il quale ne potrà disporre liberamente in relazione alle proprie attività, salvo richieste integrazioni per eventuali necessità sopravvenute.

## **6 Obblighi dell'ODV**

### **6.1 Reporting nei confronti degli organi di Apicoltura Piana ODV L' OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.**

L'OdV ha due differenti tipologie di flussi informativi: la prima, su base continuativa, non appena ve ne sia la necessità, direttamente verso il Presidente e/o Vicepresidente del C.d.A.; la seconda, su base semestrale, nei confronti del C.d.A..

Tali flussi informativi hanno ad oggetto:

- 1) l'attività svolta dall'OdV;
- 2) le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti, sia in termini di efficacia del Modello. Qualora l'OdV rilevi criticità riferibili a qualcuno dei soggetti referenti, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente ad uno degli altri soggetti sopra individuati.

In particolare, la relazione annuale predisposta dall'OdV prevede: a) un'analisi sintetica di tutta l'attività svolta nel corso dell'anno (indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi, le verifiche specifiche effettuate e l'esito delle stesse, l'eventuale aggiornamento della mappatura delle Aree a Rischio e delle Attività Sensibili, ecc.);

b) un piano di attività prevista per l'anno successivo.

Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite dall'OdV.

### **6.2 Flussi informativi verso l'ODV**

L'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei Destinatari in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di Apicoltura Piana ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- i Destinatari devono segnalare all'OdV le notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei Reati;
- i referenti delle singole sedi territoriali hanno l'obbligo di segnalare all'OdV anche le

|                                                                                   |                                                   |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>APICOLTURA PIANA SPA</b></p> | <p>Rev. 00 del<br/>02.12.2024</p>        |
| <p><b>Oggetto:</b></p>                                                            | <p align="center"><b>PARTE GENERALE</b></p>       | <p align="right"><b>Pag 38 di 43</b></p> |

violazioni delle regole di comportamento o procedurali contenute nel presente Modello di cui vengano a conoscenza;

- i Consulenti, i Fornitori ed i Partner sono tenuti ad effettuare le segnalazioni con le modalità e nei limiti previsti contrattualmente.

Le segnalazioni devono essere eseguite, in forma scritta, con le seguenti modalità: a) ciascun socio potrà effettuare segnalazioni al referente della diramazione territoriale di Apicoltura Piana di appartenenza, che provvederà a indirizzarle verso l'OdV. In caso di mancata canalizzazione verso l'OdV da parte del referente o comunque nei casi in cui il socio si trovi in una situazione di disagio psicologico nell'effettuare la segnalazione al referente territoriale, la segnalazione potrà essere fatta direttamente all'OdV, che potrà tenere in considerazione anche le denunce anonime purché sufficientemente circostanziate e tali da risultare credibili a suo insindacabile giudizio. Al fine di permettere che le segnalazioni avvengano in assoluto anonimato, l'OdV potrà richiedere alla Società la predisposizione di apposite cassette usufruibili da tutti i Destinatari;

b) i Consulenti, i Fornitori e i Partner, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti di Apicoltura Piana, effettuano la segnalazione direttamente all'OdV. le segnalazioni all'OdV potranno essere effettuate anche tramite e-mail ad un indirizzo di posta elettronica dedicato ed accessibile unicamente ai membri dell'OdV, che sarà indicato a tutti i Destinatari secondo le modalità ritenute più opportune. L'OdV valuta le segnalazioni ricevute e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

In ogni caso, Apicoltura Piana garantisce i segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed assicura la massima riservatezza circa la loro identità, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di Apicoltura Piana o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Oltre alle segnalazioni sopra descritte, i Destinatari devono obbligatoriamente ed immediatamente trasmettere all'OdV le informazioni concernenti: - i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati di cui al D.Lgs. 231/2001;

|                                                                                   |                                                                |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>APICOLTURA PIANA SPA</b></p> | <p>Rev. 00 del<br/>02.12.2024</p>                     |
| <p><b>Oggetto:</b></p>                                                            | <p style="text-align: center;"><b>PARTE GENERALE</b></p>       | <p style="text-align: right;"><b>Pag 39 di 43</b></p> |

- i rapporti preparati dalle funzioni competenti nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. n. 231/2001; - le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di Reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello. Periodicamente l'OdV propone, se del caso, al C.d.A. eventuali modifiche della lista sopra indicata relativa alle informazioni obbligatorie.

In ogni caso, qualora un Destinatario non adempia agli obblighi informativi di cui al presente paragrafo, allo stesso sarà irrogata una sanzione disciplinare che varierà a seconda della gravità dell'inottemperanza agli obblighi sopra menzionati e che sarà comminata secondo le regole indicate nel paragrafo dedicato al Sistema Sanzionatorio.

### ***6.3 Obblighi di riservatezza***

I componenti dell'Organismo di Vigilanza assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso, in particolare se relative a segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello. I componenti dell'OdV si astengono, altresì, dall'utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli propri di un organismo di vigilanza, fatto salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione.

L'inosservanza di tali obblighi costituisce giusta causa di revoca della carica.

### ***6.4 Raccolta e conservazione delle informazioni***

Ogni informazione raccolta e ogni report ricevuto o preparato dall'Organismo di Vigilanza è conservato in un apposito archivio tenuto dall'OdV in formato cartaceo o elettronico.

### ***7 Regole di convocazione e di funzionamento***

L'Organismo di Vigilanza disciplina con specifico regolamento le modalità del proprio funzionamento, sulla base dei principi di seguito riportati: - l'Organismo di Vigilanza si riunisce con periodicità almeno trimestrale e la documentazione relativa viene distribuita almeno 7 giorni prima della seduta; - le sedute si tengono di persona, per video o tele conferenza (o in combinazione);

|                                                                                                                                                                     |                             |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|   | <b>APICOLTURA PIANA SPA</b> | Rev. 00 del<br>02.12.2024 |
| <b>Oggetto:</b>                                                                                                                                                     | <b>PARTE GENERALE</b>       | <b>Pag 40 di 43</b>       |

- il Presidente, il Vicepresidente e il C.d.A. possono richiedere che l'Organismo di Vigilanza si riunisca in qualsiasi momento;
- per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della maggioranza dei membri in carica;
- le decisioni vengono assunte a maggioranza dei partecipanti;
- i verbali delle sedute riportano tutte le decisioni prese dall'organo e riflettono le principali considerazioni effettuate per raggiungere la decisione; tali verbali vengono conservati dall'Organismo di Vigilanza nel proprio archivio; - in caso di urgenza, l'Organismo di vigilanza può riunirsi con un preavviso ai membri di almeno 48 ore.

Fino alla formalizzazione da parte dell'Organismo di Vigilanza del regolamento di cui sopra, la convocazione e il funzionamento dello stesso si basano sui principi sopra indicati.

### **8 Compensi**

Il C.d.A. delibera il compenso spettante per tutta la durata della carica ai componenti esterni dell'Organismo di Vigilanza.

## **Il Sistema Sanzionatorio**

Le violazioni poste in essere da soci, lavoratori dipendenti, collaboratori, volontari di Apicoltura Piana sono soggette al Sistema Disciplinare previsto dal Modello di prevenzione reati approvato.

La Società prevede le seguenti sanzioni che saranno irrogate ai volontari, ai collaboratori e ai dipendenti che dovessero violare le norme e le procedure istituite e formalizzate nel modello.

Le sanzioni sono:

- 1) richiamo verbale
- 2) richiamo scritto
- 3) sospensione
- 4) licenziamento

Nel rispetto del principio di proporzionalità le sanzioni saranno irrogate a insindacabile giudizio del C.d.A. sentito il parere dell'ODV e saranno ricorribili nei modi e nelle forme di legge.

|                                                                                                                                                                     |                             |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|   | <b>APICOLTURA PIANA SPA</b> | Rev. 00 del<br>02.12.2024 |
| <b>Oggetto:</b>                                                                                                                                                     | <b>PARTE GENERALE</b>       | <b>Pag 41 di 43</b>       |

### ***1 Finalità e caratteristiche del Sistema Sanzionatorio***

Al fine di garantire la effettiva applicazione del Modello 231 ed anche allo scopo di rendere incisivo il controllo da parte dell'ODV è previsto un sistema sanzionatorio adottato ai sensi del D. Lgs. n. 231/01, idoneo a disciplinare il mancato rispetto delle indicazioni previste dal Modello e dal Codice Etico, che ne costituisce parte integrante.

L'applicazione del sistema sanzionatorio di Apicoltura Piana e delle relative sanzioni opera indipendentemente dall'esercizio della azione penale da parte dell'Autorità Giudiziaria qualora sia stato commesso un reato presupposto di cui alle ipotesi previste dal D. Lgs. n. 231/01.

Sono sottoposte al Sistema Disciplinare le seguenti violazioni:

- a) mancato rispetto delle procedure a cui il Modello fa riferimento;
- b) violazione od elusione del sistema di controllo;
- c) omessa vigilanza da parte dei soggetti cosiddetti apicali sui loro sottoposti; d) inosservanza degli obblighi di informazione verso l'OdV predisposti nel Modello; e) inosservanza da parte dell'OdV dei propri doveri come predisposto dal Modello compreso il rispetto degli obblighi di informazione.

La sanzione di tali comportamenti, pur non costituendo ipotesi di reato, trova la sua giustificazione nel fatto che tali condotte possono inficiare la incisività e la efficacia del modello 231/01 adottato o possono vanificare la prevenzione della commissione dei reati presupposto.

### ***2 Destinatari e criteri di applicazione***

Sono soggetti al sistema disciplinare di Apicoltura Piana adottati ai sensi del D.Lgs. 231/01, tutti i destinatari del Modello Organizzativo e del Codice Etico, e cioè in particolare:

- i Lavoratori Dipendenti;
- i soci
- i volontari
- i soggetti che abbiano rapporti contrattuali con la Società (Collaboratori, Tirocinanti, Consulenti e Fornitori);
- i Componenti dell'OdV.

Apicoltura Piana informa tutti i destinatari della esistenza del sistema disciplinare anche

|                                                                                                                                                                     |                             |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|   | <b>APICOLTURA PIANA SPA</b> | Rev. 00 del<br>02.12.2024 |
| <b>Oggetto:</b>                                                                                                                                                     | <b>PARTE GENERALE</b>       | <b>Pag 42 di 43</b>       |

attraverso la sua diffusione sul sito di Apicoltura Piana e la consegna in formato elettronico o cartaceo su richiesta.

L'applicazione delle sanzioni avviene secondo un principio di gradualità che tiene conto della gravità dell'illecito, secondo i seguenti criteri:

- il grado di intenzionalità delle violazioni commesse,
- il livello di negligenza, imprudenza o imperizia relativo alle violazioni commesse;
- gli eventuali casi di commissione di una pluralità di illeciti;
- l'entità e la gravità delle conseguenze prodotte;
- l'eventuale recidiva nella violazione;
- il comportamento complessivo del soggetto che ha commesso la violazione;
- la tipologia di compiti e mansioni a lui assegnati;
- la posizione funzionale occupata e/o le responsabilità affidate;
- il tipo di rapporto che lega il soggetto a Apicoltura Piana.

Titolare del potere sanzionatorio è il C.d.A. il quale può delegarlo a uno o più dei suoi componenti.

Il procedimento disciplinare viene avviato dal C.d.A. su iniziativa dell'OdV, che ne suggerisca l'attivazione a seguito di indagini relative a segnalazioni ricevute o ai rilevamenti accertati nel corso delle attività di controllo e vigilanza espletate dallo stesso.

Il procedimento può essere avviato anche su diretto intervento del C.d.A., dando immediata informazione all'ODV.

L'OdV è interessato in ogni fase del procedimento disciplinare ed eventualmente sanzionatorio, anche allo scopo di trarre utili valutazioni e suggerimenti per migliorare l'espletamento delle proprie funzioni, per verificare l'efficacia dei protocolli e l'analisi nel sistema dei rischi.

L'irrogazione della sanzione è sempre deliberata dal C.d.A..

Per i dipendenti tali provvedimenti sono quelli previsti dalle norme disciplinari di cui al CCNL applicato a seconda della gravità delle infrazioni.

Costituisce illecito disciplinare ogni violazione delle regole previste dal Modello o da questo richiamate e, in ogni caso, la commissione (anche sotto forma di tentativo) di qualsiasi illecito penale per cui è applicabile il d.lgs. 231/2001.

Costituiscono gravi inadempienze al Modello:

|                                                                                                                                                                     |                             |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|   | <b>APICOLTURA PIANA SPA</b> | Rev. 00 del<br>02.12.2024 |
| <b>Oggetto:</b>                                                                                                                                                     | <b>PARTE GENERALE</b>       | <b>Pag 43 di 43</b>       |

- l'inosservanza degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- la reiterata mancata partecipazione alle iniziative di formazione promosse dalla Società senza giustificato motivo;
- il mancato rispetto delle procedure previste nel presente Modello e i relativi flussi informativi.

A fronte della notizia di violazione del Modello, si aprirà un'azione disciplinare per l'accertamento dei fatti.

In primo luogo si procederà con la contestazione al socio dell'addebito, con la garanzia di un congruo termine per la propria difesa. Nel caso in cui la violazione venga accertata, sarà comminata una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa. Sarà altresì valutata anche l'eventuale sussistenza di una recidiva.

Per quanto concerne l'accertamento delle infrazioni concernenti il presente Modello, i procedimenti disciplinari e la comminazione delle sanzioni, restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze, al C.d.A.. Ogni atto relativo al procedimento disciplinare dovrà essere comunicato all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni e il monitoraggio di sua competenza.